

Clicca "LEGGI TUTTO" e leggi il comunicato stampa del CNF sull'approvazione del modello di regolamento unitario per gli Organismi di mediazione presso gli Ordini degli avvocati. Di seguito puoi leggere per intero il testo del modello di regolamento approvato (lo trovi anche all'indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Circolari/articolo6629.html
).

"*Mediazione: dal Cnf un modello di regolamento per gli organismi istituiti presso i Consigli dell'Ordine*
*21/12/2010 - Difesa tecnica quando prevista per legge e proposte di mediazione solo dal mediatore del procedimento e in caso di richiesta congiunta delle parti*
*.Roma. Un modello di regolamento per gli organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell'ordine forensi. Con le previsioni della necessaria difesa tecnica almeno nei casi in cui è richiesta in giudizio; della formulazione della proposta solo dal mediatore del procedimento (e non da uno terzo) e solo in caso di richiesta congiunta della parti (tranne che nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e da circolazione di veicoli); e con la disciplina delle cause di incompatibilità e dei doveri di imparzialità mutuata dal Codice deontologico forense. Ad articolare uno schema di regolamento unitario per gli organismi di conciliazione forensi è il Consiglio nazionale forense, che nella seduta amministrativa di oggi ha adottato un testo che è stato inviato a tutti gli Ordini con la circolare n. 34-C/2010.*
*Lo schema di regolamento si propone di fornire ai Coa un supporto normativo per la organizzazione degli organismi di conciliazione, nella convinzione che "l'uniformità di regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino" e anche per rispondere all'esigenza degli stessi Consigli dell'Ordine di "ricevere assistenza nella fase di costituzione degli organismi" La predisposizione di questo regolamento, sollecitato anche dalle numerose richieste dei Coa, si inserisce in un' attività di collaborazione istituzionale al funzionamento delle nuove norme, garantita dal Cnf pur nelle perplessità avanzate al ministero della giustizia circa alcune scelte di fondo della normativa principale e secondaria; scelte criticate dall'avvocatura quali l'obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità del successivo processo; i criteri di qualificazione dei mediatori, ritenuti troppo blandi.*
*Le scelte di fondo. La relazione al regolamento spiega che:*
*1) Si è limitata la prestazione del servizio di mediazione alle sole parti che intendono giovarsi dell'assistenza di un difensore nelle ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in giudizio.*
*2) Si è scelto di subordinare la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e comunque a un valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi quando ritiene di avere elementi sufficienti. Unica eccezione, i casi di liti in materia di*

*responsabilità da circolazione di veicoli e di responsabilità medica, attesa la maggior difficoltà di individuare soluzioni fondate sulla soddisfazione degli interesse delle parti: in questi casi il mediatore potrà formulare la proposta anche in presenza della domanda di una sola parte.*
*3) Non è stata inserita la possibilità, prevista dal decreto ministeriale dm 180/2010, di affidare a un mediatore terzo la formulazione della proposta perché verrebbe a mancare il profilo di "amichevole compositore".*
*Il regolamento. L'articolato disciplina alcuni aspetti salienti del procedimento di mediazione. La domanda, per esempio, ed il suo contenuto. L'organizzazione dell'ufficio di Segreteria dell'Organismo di conciliazione che diventa un ganglo strategico con la competenza di tenere il registro, anche informatico, dei procedimenti di mediazione e di informare le parti sia dei benefici fiscali sia delle conseguenze processuali negative conseguenti alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.*
*Quanto al mediatore, il regolamento esclude che egli svolga attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificarne la conformità a norme imperative e ordine pubblico. Il mediatore deve comunicare alla segreteria l'accettazione dell'incarico e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Il regolamento, per non aggravare inutilmente, esclude la nomina di un esperto iscritto all'albo dei consulenti/periti presso il tribunale, a meno ché non sia possibile nominare mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario.*
*Dopo aver disciplinato le cause di incompatibilità e dettato le regole di imparzialità, il regolamento disciplina l'aspetto della riservatezza del procedimento: tutto quanto dichiarato nel corso della procedura non può essere verbalizzato e le dichiarazioni/informazioni rese non possono esser usate nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso del titolare. Quanto al procedimento di mediazione, esso è improntato alla massima informalità.*
*La proposta del mediatore è formulata solo se le parti ne fanno richiesta congiunta e, in questo caso, il mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze possibili nel successivo giudizio. Le parti possono entro 7 giorni dalla ricezione accettare o rifiutare la proposta, comunicandolo in qualunque forma idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione. Solo nelle controversie in materia di responsabilità medica o da circolazione di veicoli il mediatore può fare la proposta anche in assenza di volontà congiunta per "l'esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante".*
*Designazione del mediatore. Il meccanismo di designazione è basato su una "rotazione qualificata". Il meccanismo di rotazione viene contemperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto*."

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO UNITARIO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
COSTITUITI DAI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Premessa
Il presente modello di regolamento è predisposto in favore dei Consigli degli Ordini degli avvocati
che, anche in forma associata, vogliano istituire un organismo di mediazione ai sensi del d.lgs. n.
28/2010 e del d.m. n. 180/2010.
L'idea di un modello unico risponde all'esigenza manifestata da numerosi COA di ricevere assistenza nella fase di costituzione degli organismi, ma anche alla convinzione che l'uniformità di
regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino.
Si è elaborato un testo quanto più chiaro e sintetico possibile in modo da fornire alle parti un testo
di agevole lettura e comprensione.
Per questo motivo non sono state inserite previsioni non dotate di rilevanza per le parti e attinenti ai
rapporti interni tra mediatori e organismo di mediazione ovvero tra organismi di mediazione.
Il meccanismo di designazione del mediatore è aspetto particolarmente delicato e deve garantire
l'assoluta imparzialità nello svolgimento del procedimento. A tale profilo generale si aggiunge, per
talune controversie, anche la necessità di garantire una particolare competenza tecnica. Su tali profili il CNF sta predisponendo delle linee guida che individuino i sistemi e le regole più adatte allo scopo.
In molti casi il modello fa espresso rinvio al d.lgs. n. 28/2010.
Si sono compiute precise scelte di fondo:
1. Nelle ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in giudizio, si è ritenuto di limitare la prestazione del servizio di mediazione offerto dagli organismi forensi alle sole parti che intendano
giovarsi del ministero di un difensore. Ove il procedimento di mediazione costituisca, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, condizione di procedibilità sarà cura dell'Organismo Forense individuare meccanismi idonei ad assicurare l'accesso alle parti che si trovino nelle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Si è subordinata la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e,
comunque, ad una valutazione discrezionale del mediatore che potrà procedervi soltanto ove si ritenga in possesso degli elementi necessari.
3. Una diversa opzione è stata prevista nel caso di liti in materia di responsabilità da circolazione di
veicoli e natanti e di responsabilità medica. In tali categorie di controversie, attesa la maggior difficoltà di individuare una soluzione fondata sulla soddisfazione degli interessi delle parti, e l'esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante al procedimento si è ritenuto
opportuno consentire la formulazione della proposta anche in presenza della domanda di una sola
parte e di mancata adesione al procedimento.
4. Non si è ritenuto di inserire la possibilità che la proposta venga formulata da un mediatore

diverso da quello che ha condotto il procedimento (d.m. n. 180/2010, art. 7, comma 2, l. b), in quanto l'opera di quest'ultimo sfuggirebbe alla definizione di "amichevole compositore" per avvicinarsi pericolosamente a quella del terzo incaricato del giudizio.
5. Si è inserita la previsione per cui la parte invitata alla mediazione debba dichiarare previamente
la propria volontà di aderire al procedimento (art. 3, 5° comma). La parte istante, nella domanda di
mediazione, potrà richiedere che l'incontro di mediazione, che comunque verrà fissato dall'ODM e
comunicato all'altra o alle parti, non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione.
Difatti, attesa la scelta di limitare la formulazione della proposta conciliativa alla partecipazione delle parti al procedimento e alla loro concorde richiesta (sub 3 e fatte salve le ipotesi sub 4), lo svolgimento dell'incontro in presenza di una sola parte comporterebbe esclusivamente un ingiustificato aggravio di costi (v. d.m. n. 180/2010, art. 16, 4° comma, l. e, che prevede che la parte
corrisponda comunque i due terzi dell'indennità). Resta, comunque, impregiudicata in questo caso
la possibilità della parte invitata di aderire successivamente con la contestuale fissazione di un nuovo incontro.
6. Trattandosi di modello generale non si è limitato il servizio a particolari materie scelte dall'organismo, facoltà comunque riconosciuta dal decreto ministeriale di attuazione (art. 7, comma
2, l. e).
7. Nel disciplinare le cause di incompatibilità e i doveri di imparzialità si è utilizzato come modello
quanto prescritto in relazione all'avvocato che assuma l'incarico di arbitri dall'art. 55 del cod. deontologico. Si, è, difatti previsto che i mediatori siano che prestano la propria opera presso Organismi di mediazione forense siano iscritti all'albo degli avvocati (art. 5, comma 3).
8. Si è previsto un meccanismo di designazione del mediatore basato sulla cd. rotazione qualificata.
Il meccanismo di rotazione viene, cioè, contemperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto. In relazione a quest'ultimo si è previsto che il mediatore, all'atto di
assunzione dell'incarico con l'ODM e dell'iscrizione nei registri di mediazione da esso tenuti, possa dichiarare le materie per le quali non intenderà prestare l'opera di mediazione. Tale soluzione
appare preferibile all'opzione del mediatore a favore di talune materie che presupporrebbe una verifica delle competenze specifiche dichiarate.
9. Tutte le disposizioni proposte nel presente regolamento non riproduttive della disciplina di rango
primario sono, ovviamente, modificabili.

Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore

Art. 2 - Domanda di mediazione
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere, con attestazione scritta del relativo potere;
c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 3°.
2. La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione;
e) richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore formuli la proposta.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La segreteria
1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.
4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
b) all'altra o alle altre parti:
- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.
La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.
5. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha
dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella
inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della
parte invitata.

Art. 4 - Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo degli Avvocati, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore
della controversia. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle
quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.
9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione,
per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne
gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi
di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto

previsto
dall'art. 7, 7° comma.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 - Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti
presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 - Procedimento di mediazione
1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che

definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto
eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
6. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere
riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9 - Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica.
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, comma 4, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la
stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
2. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.
3. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

Art. 10 Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore
dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 11 - Indennità
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 8°.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento
del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto in misura di metà, prima dell'incontro
di mediazione.

5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.

7. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo:
a) nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
b) nel caso in cui all'incontro di mediazione non siano presenti tutte le parti;

8. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo; e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta:

9. E' facoltà dell'ODM:
a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.;
b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

10. L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal
fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a
ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette

riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente
al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.